

Il progetto prevede l'attivazione di n. 17 tirocini complessivi rivolti a persone con disabilità. L'avvio dei predetti tirocini sarà disposto sulla base della disponibilità manifestata dai Soggetti Ospitanti e secondo un calendario stabilito con gli stessi.

I destinatari del presente avviso devono essere residenti nei Comuni afferenti al Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia" Ambito A3, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere presi in carico dal Servizio Sociale Professionale e/o dai Servizi Socio-Sanitari territoriali;
- essere inoccupati o disoccupati ai sensi della normativa vigente;
- essere iscritti al collocamento mirato, ai sensi della Legge 68/1999;
- essere in possesso della certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92;
- avere un'età compresa tra i 16 e i 64 anni alla data della presentazione della domanda;
- aver compiuto, nel caso di minori, 16 anni e assolto l'obbligo di istruzione.

Oltre ai citati requisiti minimi, occorre che i soggetti che si candidano alla selezione si trovino in una delle condizioni, di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (es. persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile; invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL; persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni).

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono, a pena esclusione, essere mantenuti per l'intera durata del tirocinio. Si fa presente che, al momento dell'attivazione del tirocinio sarà condizione necessaria la verifica del solo status di disoccupato (attestato della DID - rilasciato dal Centro per l'Impiego di competenza).

CRITERI	PUNTEGGIO MAX
Criterio Anagrafico	
Età inferiore ai 25 anni compiuti al momento dell'attivazione del tirocinio	10 pt
Età superiore ai 25 anni e fino ai 35 anni	5 pt
Età superiore ai 35 anni compiuti	2 pt
Anzianità di iscrizione al CPI	
Inoccupato	10 pt
Disoccupato da 2 anni e un giorno	8 pt
Disoccupato da 1 anno ed un giorno a 2 anni	7 pt
Disoccupato da 6 mesi a 1 anni	5 pt
Criterio economico	
fino ad € 10.140,00	10 pt
dal 10.141,00 a € 11.000,00	8 pt
da 11.001,00 a € 15.000,00	6 pt
da € 15.001,00 a € 20.000,00	4 pt
da € 20.001,00 ad € 28.381,88	2 pt
oltre € 28.381,89	0 pt
Invalidità e gravità	
Invalidità $\geq 75\%$	10 pt
Invalidità Tra % 50-74%	5 pt
Invalidità $<50\%$	2 pt

Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti. In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al candidato più giovane. Al termine delle operazioni istruttorie sarà approvata e pubblicata la graduatoria definitiva dei destinatari ammessi. Successivamente, saranno avviate le procedure per l'attivazione contestuale dei tirocini in favore dei n. 17 candidati utilmente collocati in graduatoria,

che prenderanno avvio nella medesima fase, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'Amministrazione.

ART. 4 – DURATA E CONDIZIONI DEL TIROCINIO

I tirocini di inclusione avranno una durata di 6 (sei) mesi.

Per ogni tirocinio sarà erogato al tirocinante una indennità mensile lorda pari a € 500,00 (cinquecento/00) (comprensiva di tutti gli oneri se dovuti), ed il valore lordo complessivo dell'indennità di partecipazione che ciascun tirocinante percepirà sarà, nell'arco temporale dei sei mesi, di € 3.000,00 (tremila/00).

Il contratto di tirocinio, da un punto di vista previdenziale, non si configura come rapporto di lavoro subordinato, pertanto non vi è alcuna contribuzione da versare all'INPS. L'indennità non costituisce reddito rilevante per calcolare l'ADI, e non concorre alla determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio che, su base mensile, non può essere inferiore alla percentuale del 70% di presenze rispetto al monte ore previsto nel Piano formativo.

I tirocini saranno attuati in conformità alle prescrizioni di Linee Guida approvate in sede di Conferenza Stato Regioni, di cui all'Accordo rep. 7 del 22 gennaio 2015, recepite dalla Regione Campania con DGR n. 103 del 20/02/2018, di modifica del Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9.

Per la realizzazione di ciascun tirocinio di inclusione sociale, sarà stipulata un'apposita convenzione, sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante, nonché dal Consorzio.

Alla convenzione sarà allegato il progetto personalizzato di tirocinio di inclusione sociale il quale garantirà la sostenibilità e l'efficacia delle azioni avviate per il perseguimento degli obiettivi di inclusione sociale.

Si procederà inoltre all'individuazione del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante i quali collaboreranno per definire le condizioni organizzative e didattiche, monitorare lo stato di avanzamento del percorso formativo, garantire il pieno benessere del tirocinante e l'attestazione dell'attività svolta. In ultimo sarà inviata su delega espressa dell'azienda ospitante la Comunicazione Obbligatoria – UNILAV.

A ciascun tirocinante saranno garantite le Coperture assicurative INAIL e RCT. A tal fine si fa presente che il monte ore previsto per ciascun tirocinio sarà di n.25 ore settimanali.

ART. 5 – CASI DI SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, ASSENZE, FERIE

La sospensione del tirocinio può essere richiesta nei seguenti casi: malattia, infortunio o maternità con durata di almeno 30 giorni consecutive, chiusura aziendale di almeno 15 giorni consecutivi (es. ferie estive, festività).

In tali casi il tirocinante deve comunicare per iscritto la richiesta di sospensione, motivandola adeguatamente. La comunicazione va inviata al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il periodo di sospensione non viene conteggiato nella durata complessiva del tirocinio, che potrà quindi essere prorogata per un numero di giorni pari al periodo di sospensione.

Durante la sospensione, non è riconosciuta l'indennità di partecipazione.

Il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento dal tirocinante stesso, dal soggetto ospitante, dal soggetto promotore, dal soggetto giuridico che ha in carico il tirocinante (es. Servizi Sociali, Centro per l'Impiego).

L'interruzione è possibile in caso di gravi inadempienze, impossibilità a raggiungere gli obiettivi formative, motivata richiesta scritta da parte del tirocinante, che può rinunciare al tirocinio in qualsiasi momento.

Il tirocinante può assentarsi, per motivi personali o familiari, entro un massimo del 30% delle ore mensili previste comunicando tale assenza al soggetto ospitante secondo le modalità e le tempistiche vigenti del soggetto stesso. Tale limite non è cumulabile tra i vari mesi. Le assenze non giustificate o superiori al limite consentito possono comportare la decadenza dall'indennità o l'interruzione del tirocinio.

Una volta completata la fase di istruttoria e ammissione dei beneficiari da parte del Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia" Ambito A3, il Soggetto Promotore provvederà a una fase di profilazione individuale dei tirocinanti, mediante la somministrazione di un Bilancio delle Competenze e la Valutazione della certificazione del tirocinante comprensiva del Verbale sulle capacità residue, in collaborazione con i servizi sociali che hanno preso in carico il destinatario.

- coerenza tra il profilo professionale e/o sociale del tirocinante e le attività offerte dal soggetto ospitante, il quale presenterà in fase di iscrizione alla short list una scheda fabbisogno;
- prossimità territoriale (rispetto del principio di territorialità);
- capacità residue del tirocinante riscontrabili dalla documentazione prodotta;
- capacità ricettiva del soggetto ospitante;

Parimenti, non potrà essere attivato il tirocinio nei confronti di destinatari che abbiano già svolto, presso il medesimo soggetto ospitante, un tirocinio finanziato nell'ambito del Programma GOL o del Fondo Povertà per una durata complessiva pari a 24 mesi, al fine di evitare il reiterato utilizzo dello strumento del tirocinio presso lo stesso datore ospitante e garantire il rispetto delle finalità di politica attiva del lavoro.

Saranno organizzati inoltre colloqui individuali tra il tirocinante e i soggetti ospitanti ritenuti più coerenti, per valutare reciprocamente l'idoneità dell'abbinamento. L'attivazione del tirocinio avverrà solo in esito positivo al colloquio, con la sottoscrizione della convenzione, del progetto formativo individuale e degli altri documenti previsti.

La rinuncia del candidato ad una proposta di tirocinio inclusivo comporterà l'esclusione dall'elenco dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria.

Il beneficiario nella fase di svolgimento del tirocinio di inclusione si impegna a:

- sottoscrivere la documentazione prevista adempiendo a quanto in essa riportata, svolgendo le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutor e facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- svolgere personalmente le proprie mansioni con impegno, senza avvalersi di sostituti, neppure marginalmente;
- collaborare con i tutor assegnati per la realizzazione delle attività previste dal tirocinio;
- rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dott. Antonello Botte. L'informativa dettagliata sull'uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.

ART. 11 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il presente avviso, comprensivo della modulistica, la short list e ogni altra informazione saranno pubblicati all'Albo Pretorio del Consorzio e di ciascun comune dell'Ambito, sarà disponibile sul sito del Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia" Ambito A3 <https://www.consorzioaltairpinia.it/consaltairpinia/hh/index.php> nonché sul sito del soggetto promotore <https://www.cyclopes.net/> e degli altri soggetti partner del progetto POLIS Nuove Comunità Inclusive

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alfonsina Porciello direttrice del Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia" Ambito A3 – telefono 0827 42992/270308, PEC: protocollo@pec.consorzioaltairpinia.it

ART. 12 - NORME DI RINVIO

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente, e si rimanda all'atto di concessione, al manuale di attuazione del PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027, per la realizzazione del progetto **"POLIS Nuove Comunità Inclusive"**, finanziato a valere sulle azioni A9, B9 E C) del PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027 - Priorità 3 Inclusione Sociale - Obiettivo Specifico ESO 4.8 - Azione 3.h.2 - campo di intervento n. 153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati in favore degli Ambiti territoriali della Campania.

Dalla sede consortile, 28 luglio 2026

La direttrice
F.to Dott.ssa Alfonsina Porciello

Allegati:

- Allegato A – Domanda di partecipazione